

Allegato "B" all'atto n. 4816/2628 di Rep. Dott.ssa Chiara

Bardelli Notaio in Busto Arsizio

STATUTO

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle
disposizioni in esso richiamate, l'associazione di
volontariato attualmente denominata:

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARI BUSCATESI ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE"**

o in forma abbreviata

"Croce Azzurra Buscate ODV - ONLUS".

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale degli Enti
del Terzo Settore l'acronimo "ONLUS" verrà eliminato e la
denominazione della Associazione sarà:

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARI BUSCATESI - ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO"**

o in forma abbreviata

"Croce Azzurra Buscate - ODV".

La denominazione sarà utilizzabile nei rapporti con i terzi,
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con
il pubblico solo dopo l'iscrizione nella apposita Sezione
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

	In conseguenza all'iscrizione del Registro Unico del Terzo	
	Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi	
	dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e	
	nelle comunicazioni al pubblico.	
	L'associazione ha sede legale nel Comune di Buscate,	
	attualmente in Piazza della Filanda n.6 e la sua durata è	
	illimitata.	
	Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso	
	Comune non comporta modifica statutaria e può essere	
	deliberata dall'Organo Amministrativo.	
	L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a	
	seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata	
	dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore una volta istituito.	
	Il vessillo sociale consta di un drappo bianco, recante nel	
	mezzo una croce azzurra, con la dicitura Croce Azzurra	
	Buscate - Associazione Volontari Buscatesi	
	Art. 2 - Principi associativi fondamentali	
	L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per	
	attività in favore della comunità e del bene comune e si	
	ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della	
	partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo	
	Settore.	
	L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una	
	o più attività di interesse generale tra quelle previste	

	nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo	
	prevalente delle prestazioni dei volontari associati.	
	L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria	
	struttura associativa sui principi della democrazia, sulla	
	elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla	
	gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla	
	attività di volontariato, così da intendersi quella prestata	
	in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro	
	neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà	
	sociale.	
	L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di	
	terzi e alla generalità della popolazione.	
	Art. 3 - Scopi associativi	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di	
	rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e	
	nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per	
	la realizzazione di una società più giusta e solidale anche	
	attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la	
	loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e	
	la tutela dei diritti dei cittadini	
	L'Associazione assume, in particolare, il compito di	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte	
	a contrastare e risolvere problemi della vita civile,	
	sociale e culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare	

	bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della	
	solidarietà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della	
	solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e	
	sociale della collettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la	
	partecipazione attiva dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita	
	associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività	
	di interesse generale, alla crescita culturale e morale	
	delle persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel	
	settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione	
	civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative	
	dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme	
	innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e	
	culturali;	
	g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre	
	associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per	
	il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal	
	presente statuto.	
	Art. 4 - Attività di interesse generale	
	Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione	
	svolge una o più delle seguenti attività di interesse	

generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b.

del I comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17;

b. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni, di cui alla lettera a) del I comma dell'art.

5 D. Lgs n. 117/17;

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno

2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del

I comma dell'art. 5 D. Lgs n. 117/17;

d. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992,

n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y)

del I comma dell'art. 5 D. Lgs n. 117/17;

e. organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui alla lettera i) del I comma

dell'art. 5 D. Lgs n. 117/17;

f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale di cui alla lettera u) del I	
	comma dell'art. 5 D. Lgs n. 117/17;	
	4 bis - Azioni conseguenti	
	a. Interventi e prestazioni sanitarie;	
	b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;	
	c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di	
	autoambulanza;	
	d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o	
	assistenziali;	
	e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o	
	in collaborazione con le strutture pubbliche;	
	f. donazione di sangue e organi;	
	g. iniziative di formazione e informazione sanitaria,	
	educazione, nonché attività culturali di interesse sociale	
	con finalità educativa;	
	h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei	
	fattori di rischio e per la protezione della salute negli	
	ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari	
	e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private	
	e pubbliche amministrazioni;	
	i. iniziative di protezione civile e di tutela	
	dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla	

	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali;	
	j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	di attività di interesse generale, nonché di tutela della	
	propria memoria storica, attraverso la conservazione e la	
	valorizzazione del patrimonio documentale;	
	k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione	
	dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla	
	programmazione del loro soddisfacimento;	
	l. organizzazione di forme di intervento istitutive di	
	servizi conseguenti al precedente punto;	
	m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed	
	assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone	
	anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche	
	temporanee di difficoltà;	
	n. promozione, organizzazione e gestione di attività di	
	collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto	
	delle competenze di ANPAS nazionale;	
	o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli della nonviolenza e della difesa non armata;	
	p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative	

	di aiuto reciproco;	
	q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti	
	dell'infanzia;	
	r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle	
	attività sociali;	
	s. beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;	
	t. organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale.	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione	
	può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta	
	quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti	
	dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti	
	del terzo settore.	
	4 ter - Attività secondarie e sussidiarie	
	L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di	
	interesse generale a condizione che esse siano secondarie e	
	strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel	
	rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.	
	Tali attività saranno individuate dall'organo di	
	amministrazione che ne documenta il carattere strumentale	
	nella relazione di missione.	
	Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito	
	L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno	

personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano per la loro

	realizzazione, oltre che a rispettarne lo statuto e/o il	
	regolamento. Il numero dei soci è illimitato.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda	
	al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente	
	delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di	
	condividere le finalità che l'Associazione si propone e	
	l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato,	
	esamina entro sessanta giorni le domande presentate e il CDA	
	dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse,	
	dandone comunicazione all'interessato; in caso di	
	accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei	
	soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha	
	proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla	
	deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette	
	soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve	
	essere integrato entro un anno, trascorso il quale	
	l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in	
	un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore.	
	Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e	

che, sottoscrivono la quota associativa, se prevista.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.

	c) partecipare e chiedere la convocazione dell'Assemblea nei	
	termini previsti dal presente statuto e dopo i diciotto	
	anni, anche di votare;	
	d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei	
	programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini	
	previsti nel presente statuto;	
	e) essere informati sull'attività associativa;	
	f) essi hanno il diritto di recesso, con preavviso scritto	
	di almeno trenta giorni, dall'appartenere all'associazione.	
	Art. 8 - Doveri	
	I soci sono tenuti a:	
	a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli	
	organi associativi;	
	b) essere in regola con il versamento della quota	
	associativa;	
	c) non compiere atti che danneggino gli interessi e	
	l'immagine della Associazione;	
	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi	
	dell'Associazione.	
	Art. 9 - Incompatibilità	
	Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le	
	medesime attività svolte dall'Associazione.	
	Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono	
	con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.	
	Art . 10 - Perdita della qualità di socio	

La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso.

a) Perde la relativa qualità il socio che decede.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.

9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto o per disposizioni del Regolamento interno, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto all'eventuale versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'assemblea entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi	
	dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.	
	Quello di cui alla lettera a) dal giorno del decesso. Il	
	recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve	
	la relativa comunicazione.	
	Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di	
	rendicontazione	
	Art.11 -Scritture contabili e bilancio	
	L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione	
	dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e	
	per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini	
	della redazione del bilancio.	
	Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale,	
	rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella	
	relazione di missione oltre ad illustrare le poste di	
	bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità	
	di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione	
	documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai	
	sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.	
	Qualora le entrate dell'associazione risultino essere	
	inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia	
	eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa	
	attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è	
	facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma	

	semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso	
	l'associazione documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera	
	u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto	
	per cassa.	
	L'associazione include nel proprio bilancio anche i	
	rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi	
	effettuate nell'anno.	
	Il bilancio viene depositato presso il registro unico	
	nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità	
	previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad	
	ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione	
	aderisce.	
	Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate	
	1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il	
	primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.	
	2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a. dalle quote degli aderenti;	
	b. da contributi di privati;	
	c. da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati	
	finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;	
	e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni	
	f. da rendite patrimoniali e finanziarie	
	g. da attività di raccolta fondi	

	h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a	
	titolo gratuito a fini di sovvenzione	
	i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai	
	volontari curata direttamente dall'associazione	
	j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande	
	k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione	
	del carattere assistenziale dell'associazione	
	l. da proventi derivanti da attività di interesse	
	generale svolte quali attività secondarie e strumentali;	
	m. da proventi derivanti da attività diverse di cui	
	all'art. 4 comma 3.	
	Art. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate	
	di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività statutarie ai fini del	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	L'Associazione non può distribuire, neppure in modo	
	indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi	
	della normativa vigente in materia per le organizzazioni di	
	volontariato e gli enti del terzo settore.	
	Art. 14 Bilancio sociale	
	L'associazione redige il bilancio sociale secondo le	
	disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico	
	nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel	

proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del

	revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso,	
	salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	Art. 16 - Assemblea	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita	
	dai soci dell'Associazione.	
	Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea	
	obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.	
	Art. 17 - Convocazione	
	L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di	
	avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici,	
	unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e	
	pubblicato sul sito dell'associazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti	
	all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione,	
	ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per	
	la riunione.	
	L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune	
	in cui l'Associazione ha sede.	
	Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione	
	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno,	
	entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del	
	bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri	

adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Può deliberare con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo

	scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del	
	patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre	
	quarti dei soci con diritto di voto	
	Art. 22 - Intervento e rappresentanza	
	Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta anche in calce	
	all'avviso di convocazione.	
	Ogni associato può essere portatore di massimo tre deleghe.	
	Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il	
	presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il	
	pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando	
	si deliberi su fatti di natura personale.	
	È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non	
	soci di prendere la parola.	
	Art. 23 - Competenze	
	1. L' assemblea ordinaria	
	a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;	
	b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio	
	direttivo;	
	c. determina l'importo annuale dell'eventuali quote	
	associative;	
	d. definisce le linee programmatiche della Associazione;	
	e. approva il regolamento generale della Associazione e le	

	sue modifiche;	
	f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e	
	dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;	
	g. determina preventivamente il numero dei componenti del	
	consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;	
	h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la	
	sua nomina sia obbligatoria per legge;	
	j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;	
	k. delibera sulla esclusione degli associati;	
	l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione	
	rigettate dal Consiglio direttivo;	
	m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione	
	n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	1. L'assemblea straordinaria delibera:	
	a. sulle modifiche dello statuto sociale;	
	b. sulla variazione della sede legale;	
	c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione;	
	d. sulla devoluzione del patrimonio	
	Art. 24 - Organo di Amministrazione	
	L'organo di amministrazione o il consiglio di	

amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo

di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nei

limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso

il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono

essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono

rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è

subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità,

professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico

Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

1. Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da

parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il

presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente

nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il

segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore

sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra

i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci;

può nominare altri direttori con riferimento a specifici

settori di attività dell'Associazione.

2. Le funzioni del segretario sono determinate nel

Regolamento generale dell'Associazione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente

lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un

terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si

riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

5. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

6. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

	Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
	del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano	
	di età.	
	Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di	
	conflitto di interesse.	
	Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto	
	dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio	
	medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e	
	di parola.	
	Nelle materie di competenza del direttore sanitario per	
	disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo	
	delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e	
	vincolante.	
	Art. 26 - Competenze	
	Il Consiglio direttivo:	
	a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per	
	gli adempimenti di cui al precedente art. 21;	
	b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
	c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel	
	perseguimento degli obiettivi associativi;	
	d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed	
	altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli	
	obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo	
	statuto nazionale di Anpas;	

	e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci	
	secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto	
	f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di	
	socio	
	g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di	
	rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto	
	e di legge;	
	h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;	
	i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione	
	dell'Associazione.	
	l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi	
	dell'art. 4 ter del presente statuto.	
	Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi	
	Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi,	
	debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri	
	componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria	
	dei non eletti.	
	Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia	
	esaurita, procederà ad elezioni suppletive.	
	Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà	
	più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine	
	sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le	
	ratifiche dell'assemblea.	
	La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella	
	del presidente e del revisore dei conti.	

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quanto l'organo di Amministrazione stesso e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell'organo di Amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti

	di competenza del Consiglio di Amministrazione,	
	sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione successiva.	
	In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative	
	funzioni sono svolte dal Vice Presidente.	
	Art. 29 - Organo di controllo	
	L'organo di controllo è monocratico, resta in carica tre	
	anni e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di	
	cui al comma 2, art. 2397 c.c.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto associativo e sui principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D. lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo corretto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.	
	Art. 30 Revisore legale dei conti	
	L'assemblea nomina un revisore legale dei conti, nei casi in	
	cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del	
	Codice del terzo settore e successive modificazioni ed	
	integrazioni, composto secondo le norme di legge vigenti.	

Art. 31 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

a. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari

che svolgono attività in modo non occasionale;

b. il libro degli associati;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali

redatti con atto pubblico;

d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di

eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali

facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale

rilascia il consenso entro 20 (venti) giorni dalla

presentazione dell'istanza. Il consenso si intende

rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia

pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 32 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o

più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere

dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento

conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 33 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

	a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;	
	b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;	
	c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;	
	d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.	
	2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.	
	Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione	
	L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.	
	L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le maggioranze del presente statuto.	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.	

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

f.to Marzocca Raffaella

f.to Chiara Bardelli Notaio (sigillo)